

STATUTO

La Maruca APS

Art. 1 Denominazione

Nel rispetto del Codice civile, del vigente D.lgs. 117/2017, viene redatto lo Statuto dell'Associazione "LA MARUCA APS".

L'Associazione "LA MARUCA APS" è un'associazione senza scopi di lucro, apartitica e aconfessionale.

La qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.2 Sede, durata, adesione

L'associazione ha la sede legale nel comune di Mesoraca nella via Bellavista n. 69.

L'Associazione può dotarsi di sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale su delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale, su delibera dell'Assemblea, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 3 Finalità

	L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lu-	
	cro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di uti-	
	lità sociale al fine di:	
	Sensibilizzare i cittadini a particolari problemi della vita	
	civile, sociale e culturale e promuovere attività di coopera-	
	zione ad essi inerenti;	
	Ricerca il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed indivi-	
	duali attraverso i valori della solidarietà;	
	Favorire forme partecipative d'intervento socio-sanitario	
	sull'ambiente, sull'handicap, ed altre iniziative dirette in	
	ogni modo alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;	
	Porre attenzione alle fasce sociali più deboli, curando ini-	
	ziative per la prevenzione e il superamento delle situazioni	
	di disagio e migliorando l'accesso agli strumenti di sostegno	
	socio-sanitario;	
	Contribuire in maniera significativa a migliorare le condizio-	
	ni di vita della popolazione ponendosi come intermediari con	
	i pubblici servizi territoriali;	
	Contribuire alla formazione culturale e sociale mediante la	
	promozione e la realizzazione di progetti di innovazione sco-	
	lastica e di orientamento scolastico e professionale;	
	Promuovere l'attivazione di processi esperienziali di educa-	
	zione, animazione e socializzazione, per favorire l'inclusio-	
	ne sociale di minori in condizioni di svantaggio;	
	Promuovere e tutelare i diritti umani e l'uguaglianza di gene-	

re;

Promuovere l'impegno nel volontariato civile e solidale.

Promuovere e tutelare il diritto alla salute, all'assistenza, all'ambiente all'educazione permanente, alla cultura e alla dignità.

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017:

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultura-

le e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 genna-

io 2004, n.42, e successive modificazioni;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o

ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche edi-

toriali, di promozione e diffusione della cultura e della pra-

tica del volontariato e delle attività di interesse generale

di cui al presente articolo;

radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi

dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223,

e successive modificazioni;

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse

sociale, culturale o religioso;

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione del-

la dispersione scolastica e al successo scolastico e formati-

vo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della pover-

tà educativa;

cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto

2014, n. 125, e successive modificazioni; organizzazione e ge-

stione di attività sportive dilettantistiche;

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni con-

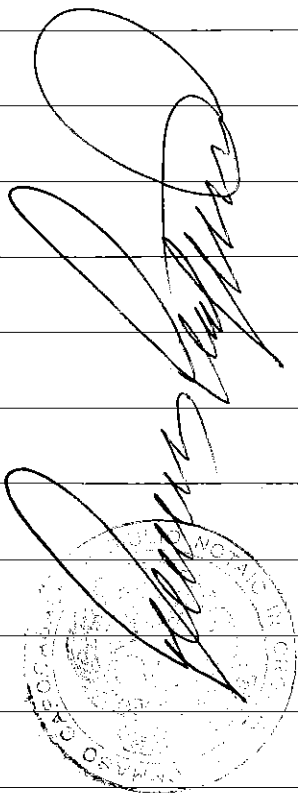
fiscati alla criminalità organizzata.

La finalità dell'associazione consiste nel promuovere la valo-

rizzazione e la tutela del patrimonio storico, naturalistico

ed ambientale con particolare riferimento al contesto territo-

Dario
Certo



riale di Mesoraca.

In relazione alle attività di interesse generale sopra richiamate e nell'ambito delle finalità su indicate, l'associazione potrà realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti iniziative:

- promozione, organizzazione e realizzazione di visite guidate, escursioni naturalistiche, itinerari turistici di carattere ambientale e culturale;

- promozione, organizzazione e realizzazione di convegni e dibattiti, seminari, percorsi e progetti informativi e di sensibilizzazione sulle tematiche oggetto dell'attività associativa;

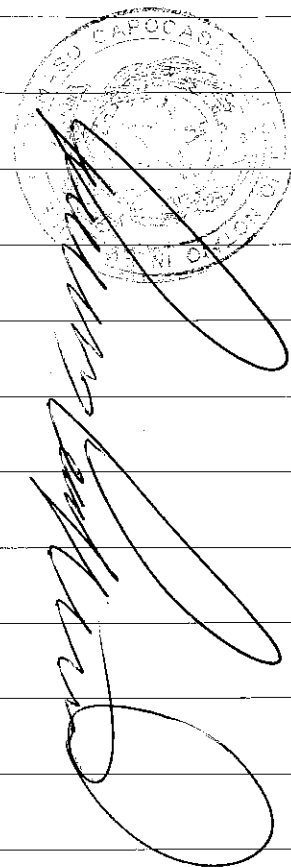
- promozione, organizzazione e realizzazione di corsi di formazione, percorsi didattici ed attività progettuali da realizzarsi anche in ambito scolastico;

- promozione, organizzazione e realizzazione di musei e centri di educazione ambientale, ogni altra struttura idonea alla valorizzazione del patrimonio storico, ambientale e culturale della comunità di Mesoraca;

- promozione, organizzazione e realizzazione di attività culturali finalizzate a promuovere lo sviluppo sociale della comunità;

- attivare un processo di interlocuzione stabile con la Pubblica Amministrazione, enti locali ed istituzioni, per la migliore realizzazione degli obiettivi associativi.

Dario
Corso



L'associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale per come stabilite dal Comitato Direttivo, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Le attività di interesse generale di cui sopra, sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 Interventi in concertazione

L'Associazione può essere soggetto attivo nella progettazione

e realizzazione concertata con enti pubblici e privati, degli interventi e servizi sociali finalizzati alla promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, reciprocità e della solidarietà organizzata.

Art. 6 I soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli enti del terzo settore eventualmente aderenti non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale eventualmente aderenti.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Art. 7 Requisiti e modalità di Adesione ed Ammissione

Per aderire all'Associazione ogni aspirante socio dovrà compilare e sottoscrivere un modulo predisposto dal Consiglio Direttivo recante le proprie complete generalità. I requisiti di ammissione sono la conoscenza e l'approvazione, al momento della richiesta, delle norme contenute nel presente Statuto e del regolamento interno di cui all'art. 23 dello stesso. Il socio dovrà versare all'atto dell'ammissione una quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio è personale ed intrasmissibile. I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti. I soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione:

- partecipare effettivamente alla vita dell'associazione, partecipare all'Assemblea con diritto di voto; accedere alle cariche associative; prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.
- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; mantenere sempre un comportamento corretto nei con-

fronti dell'associazione; versare l'eventuale quota associativa.

Art. 8

Recesso e cause di esclusione

Il socio può recedere in qualunque momento, senza diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi sociali o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali e ai principi di democrazia interna dell'Associazione e in tutti quei casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo, valutato il comportamento del singolo socio e tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

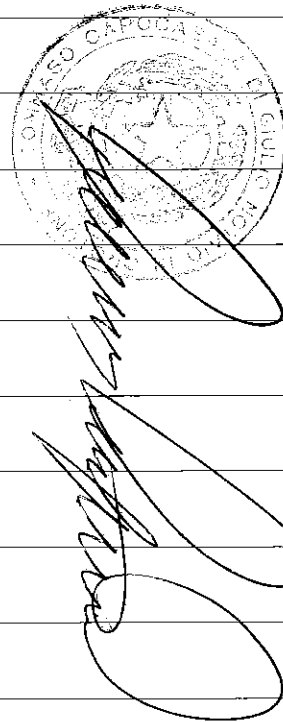
richiamo scritto;

sospensione temporanea della tessera per un periodo non superiore ad un anno;

esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, controdeduzioni e

Dario
Cecchi



difese per un riesame della singola posizione.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di dieci giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 I volontari

I volontari svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventiva-

mente stabilite dal Consiglio Direttivo, secondo quanto

previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsa-

bilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.

Lgs. 117/2017.

Art. 10 Personale retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avva-

lersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,

anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto di-

sposto dall'art. 17 c. 5 del D. Lgs. 117/2017, solo quando

ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività

di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'atti-

vità non può essere superiore al cinquanta per cento del

numero dei volontari o al cinque per cento del numero de-

gli associati.

Art. 11 Patrimonio ed entrate dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso

di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associa-

zione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite

conseguite.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attivi-

tà statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di fina-

lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

Contributi degli aderenti;

contributi dei privati;

contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche

finalizzate esclusivamente al sostegno di attività o

progetti specifici e documentati;

contributi di organismi internazionali;

donazioni, erogazioni, lasciti testamentari;

rimborsi derivanti da convenzioni;

beni mobili e immobili di proprietà;

eccedenze degli esercizi annuali;

fondo di riserva;

altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;

attività commerciali e produttive marginali;

quote sociali;

raccolta fondi.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico (ricorrendo, eventualmente, anche a canali quali il *crowdfunding*) o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, in-

clusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente Statuto.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 12 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- la Commissione Disciplina;
- il Revisore legale dei conti;
- l'Organo di Controllo.

Art.13 Assemblea dei Soci

Deiulo
Corro



[Signature]

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico associativo e programmatico. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.

Le convocazioni devono essere rintracciabili, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno sette giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo oppure il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le de-

liberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 10 giorni, nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

Quale Assemblea ordinaria:

approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;

approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;

approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

nomina e revoca, quando previsto, il Revisore legale dei conti;

nomina il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competen-

		za;	
		delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine	
		del giorno.	
		Quale Assemblea straordinaria:	
		delibera le modifiche statutarie;	
		delibera la trasformazione, la fusione o la scissione	
		dell'Associazione;	
		delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devolu-	
		zione del patrimonio.	
		L'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche	
		statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione	
		dell'Associazione è regolarmente costituita in prima convo-	
		cazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aven-	
		ti diritto e il voto favorevole della maggioranza dei pre-	
		senti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo	
		stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di al-	
		meno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto fa-	
		vorevole di almeno i due terzi dei presenti. In caso di	
		mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella	
		seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazio-	
		ne, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per	
		la seconda, nella quale occorre la presenza di almeno un	
		quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di al-	
		meno i due terzi dei soci presenti in assemblea.	
		Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo sciogli-	

5

mento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti
dei soci aventi diritto.

I soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee da un
altro socio mediante delega scritta ai sensi dell'Art. 24
c. 3 del D.lgs. 117/2017. Ogni socio non potrà ricevere
più di due deleghe.

È ammessa la partecipazione di ogni socio in Assemblea a
distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in
ogni caso purché sia garantita la possibilità di verifica-
re l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali si
vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di po-
ter ricorrere anche all'ausilio di strumenti elettronici.
Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di
mano con controprova o per appello nominale.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presi-
dente e del segretario, il verbale da trascriversi sul li-
bro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del
Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 14 Consiglio Direttivo

È l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è elet-
to dall'Assemblea. È composto da un numero dispari di mem-
bri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque
membri compreso il Presidente eletti tra i soci. I suoi
componenti durano in carica quattro anni e comunque fino



all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà del totale degli eletti.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

Gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

Mantenimento di rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;

Assegnazione degli incarichi di lavoro;

Attuazione dei programmi e dei progetti deliberati dall'Assemblea;

Svolgimento di attività di ordinaria e straordinaria amministrazione e dà mandato al Presidente per il compimento di atti;

Approvazione di tutti gli atti e i contratti di ogni ge-

nere inerenti all'attività sociale;

Collaborazione con il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;

Elaborazione dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Elezione al proprio interno del Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Deliberazione circa l'ammissione dei soci, nonché la sospensione e l'esclusione degli stessi;

Individuazione delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore;

Elaborazione del Codice etico.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente, anche ogniqualvolta ne faccia richiesta, scritta e motivata, la maggioranza dei soci, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente stesso provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e dovranno

essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo, assenti ingiustificati per almeno tre sedute consecutive, decadono dalla carica; ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 15

Il Presidente

È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Predisporre per il Consiglio direttivo il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relative relazioni. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;

Al Presidente viene data la facoltà, ove questi lo ritenga opportuno, di ricorrere ad aperture di conti correnti e di crediti in nome e per conto dell'associazione, nonché a contrarre prestiti e mutui, qualora ciò si rendesse necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 16 Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni ed è individuato tra i membri del Consiglio direttivo.

Art. 17 Il Segretario del Consiglio Direttivo

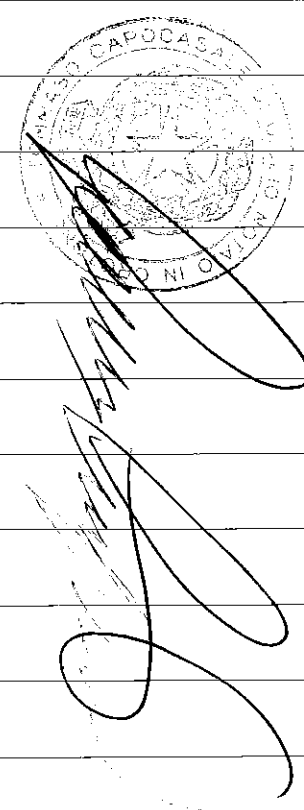
Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge le funzioni di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione (Libro soci).

Art. 18 Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazio-

Fazio
Cotto



ne tenendo idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo accompagnato da idonea relazione contabile.

Art. 19 La Commissione Disciplina

La Commissione Disciplina viene nominata dall'assemblea dei soci, ed è composta da tre membri scelti tra gli associati e dura in carica per quattro anni.

La Commissione Disciplina vaglia le domande di ammissione degli aspiranti associati presentandole al Consiglio Direttivo corredate da un parere.

La Commissione Disciplina propone al Consiglio Direttivo le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti degli aderenti.

Art. 20 Esercizio Sociale - Bilancio

L'Associazione, in ottemperanza ai principi dell'art. 13 del D.lgs. 117 del 2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso

in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi

dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta

opportuna dal Consiglio Direttivo.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro

220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto

nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla moduli-

stica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali così come previsto dal D.Lgs 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che

provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno

15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per

la sua approvazione.

Per ogni esercizio sociale il Bilancio deve essere approva-

to dall'Assemblea entro il giorno 30 del quarto mese suc-

cessivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato

o pubblicato entro i termini previsti dalla normativa vi-

gente.

Art. 21 Convenzioni

L'Associazione può stipulare convenzioni con lo Stato, le

regioni e gli altri enti locali come previsto dal D.Lgvo

117/17 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22 Regolamento interno

L'Associazione può dotarsi di un regolamento interno che,

in attuazione dello Statuto, regoli le modalità operative

di svolgimento dell'attività. Lo stesso viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 23 Il Revisore legale dei conti

L'Assemblea, se ricorrono le condizioni previste all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, nomina un Revisore legale dei conti.

In ogni caso, l'Assemblea può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 24 Organo di controllo

È obbligatorio dotarsi dell'Organo di controllo qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30 del CTS.

L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale.

L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea.

Resta in carica per quattro anni e non decade in caso di dimissioni del Presidente.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice

civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

Art. 25 Estinzione o scioglimento dell'Associazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso sol-

tanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente Statuto. In tal caso, o in caso di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 26 Privacy e GDPR

I documenti, ogni dato trattato dall'Associazione, deve essere conservato in modo sicuro ed avere formule di consenso espresso informato al trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 101 del 2018.

L'Associazione è titolare del trattamento dei dati e nomina, tramite l'Assemblea ordinaria il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati.

Art.27 I Libri sociali

L'Associazione è dotata dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e scrittura privata;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, del Revisore legale dei

conti, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

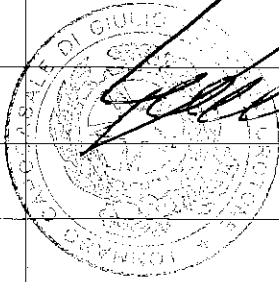
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, così come previsto dall'art. 15 comma 3 del D.lgs. 117 del 2017. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

I Libri sociali potranno essere tenuti in modalità cartacea o elettronica.

Art. 28 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del terzo settore, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Dimitri Corzo



[Handwritten signature]